



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 10/09/2021

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso di cui all'art. 258 del Decreto Legislativo 267/2000. Definizione delle procedure per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventuno, il giorno 10 di settembre, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna in modalità telematica, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott.ssa Barbara Polese – componente;

PREMESSO:

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 4 T.U.E.L., una delle competenze della Commissione ivi richiamate è quella di rilevare la massa passiva dell'Ente e conseguentemente provvedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa;

RICHIAMATA:

- la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione dell'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*”, con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del T.U.E.L.;
- la propria delibera n. 27 del 29/07/2021, con la quale, a seguito di una delibazione sommaria delle passività del Comune di Lavagna, è stato proposto all'Amministrazione comunale di aderire alla procedura semplificata per la



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

liquidazione dell'indebitamento pregresso, ai sensi dell'art. 258 T.U.E.L.;

- la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 27/08/2021, con la quale, in accoglimento della proposta della Commissione Straordinaria di Liquidazione formulata con la citata delibera, il Comune ha deciso di aderire alla modalità semplificata per l'estinzione dell'indebitamento pregresso dell'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 258 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, nella parte in cui disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, prevede:

- al comma 3 *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione... ;*
- inoltre, *"A tal fine ... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi."*¹;
- al comma 4 *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*

RITENUTO:

- di dover procedere alla fissazione delle procedure utili ad avviare le attività di liquidazione della massa passiva;
- che la trattazione delle istanze di insinuazione alla massa passiva seguirà l'ordine cronologico di arrivo, desunto dalla data di acquisizione al protocollo del Comune di Lavagna;
- di proporre ai titolari dei crediti, purché regolarmente documentati e certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dal possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, la definizione della transazione;
- che i crediti a favore del personale dipendente del Comune di Lavagna, tenuto conto dell'art. 258, comma 3 del T.U.E.L. – laddove prevede che l'Organo di liquidazione *"propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero..."* – verranno



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

liquidati in blocco, a condizione che siano regolarmente documentati e certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dal possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge;

- di approvare, con la presente delibera uno schema di lettera di proposta transattiva da inviare ai creditori;
- che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3 del T.U.E.L., in considerazione degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e dell'entità presumibile delle risorse finanziarie che potranno essere messe a disposizione dell'Organo della liquidazione da parte dell'Amministrazione comunale, possano trovare concretezza, proponendo ai creditori ammessi al passivo una transazione per un importo pari al 50% dei crediti riconosciuti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge costituzionale n. 3/2001 ;
- l'art. 5 - commi 1 e 2 - del Decreto Legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con Legge del 28 maggio 2004. n. 140;
- l'art. 31 - comma 15 - della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto. 1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93.

DELIBERA

I criteri e le procedure utili alla definizione transattiva dei debiti e la liquidazione della massa passiva, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, sono qui di seguito specificate:

- la trattazione delle istanze di insinuazione alla massa passiva seguirà l'ordine cronologico di arrivo, desunto dalla data di acquisizione al protocollo del Comune di Lavagna e sarà proposta ai titolari dei crediti, purché regolarmente documentati e certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dal possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, la definizione della transazione;
- i crediti a favore del personale dipendente del Comune di Lavagna, tenuto conto del disposto di cui all'art. 258/3 del T.U.E.L., verranno liquidati in blocco a condizione che siano regolarmente documentati e certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dal possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. A tal fine il Comune, mediante proprio provvedimento, vorrà predisporre l'elenco dei creditori-dipendenti corredato di tutta la documentazione necessaria per addivenire al pagamento che, in tale ipotesi, avverrà tramite delegazione di



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

pagamento al Comune da parte della Commissione;

- i creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva saranno destinatari di una proposta di transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti;
- sarà proposta ai creditori ammessi al passivo una transazione per un importo pari alla percentuale di cui al richiamato art. 258/3 del T.U.E.L., e determinata nel 50% dell'importo dei crediti riconosciuti;
- si approva lo schema di lettera (Allegato "A") di proposta transattiva da inviare ai creditori e lo schema di accettazione della proposta transattiva (Allegato "B"); quest'ultima dovrà essere corredata della documentazione secondo gli schemi di cui agli Allegati "C" e "D";
- si provvederà, in caso di mancata accettazione da parte del creditore della proposta di transazione, ad effettuare il previsto accantonamento, ai sensi del già citato articolo 258 T.U.E.L.;

SI DA' ATTO CHE:

- si provvederà a contattare gli interessati per la definizione transattiva del credito vantato mediante invio della proposta tramite posta elettronica certificata e, ove non disponibile, tramite raccomandata A.R. o, in via ulteriormente subordinata, mediante invito formale presso gli Uffici della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo o mediante raccomandata o consegna diretta all'Ufficio della Commissione, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della presente proposta transattiva;
- l'atto di accettazione comporterà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi ed oneri accessori;
- decorso infruttuosamente il predetto termine di trenta giorni, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, ai sensi dell'art. 258/4 del T.U.E.L.;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, entro trenta giorni dall'accettazione della transazione, disporrà il pagamento, fatto salvo l'esito delle verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste;
- il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale, nonché, per conoscenza, alla Prefettura-UTG di Genova ed alla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Liguria;
- la presente deliberazione, immediatamente esecutiva *ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993*, sarà pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune, sul sito istituzionale del Comune e sull'apposita sezione dell'*home page* del sito



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

istituzionale dell'Ente dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- la presente delibera sarà notificata a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - ✓ al sig. Sindaco ed alla Giunta Comunale;
 - ✓ ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - ✓ al sig. Revisore dei Conti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronica Frassinetti

Dott. Stefano Piccolo

Dott.ssa Barbara Polese